



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Pensioni

NOTA OPERATIVA N. 27

Roma, 21 luglio 2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: Legge 15 luglio 2011, n. 111 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).

Con la presente nota si illustrano le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative in oggetto ed aventi effetto sulle prestazioni erogate dall'Istituto,

suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.

2. Disposizioni di immediata applicazione.

2.1. Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dell'età pensionabile (art. 18, commi 6-9).

Come già anticipato nella comunicazione prot. n. 11595 del giorno 8 luglio 2011, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

L'articolo 10, comma 4, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, che prevedeva che le variazioni dell'indennità integrativa speciale venissero attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti, si intende pertanto implicitamente abrogato dal 29 dicembre 1983 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

Dal punto di vista operativo, pertanto, si confermano le istruzioni alle Sedi fornite con la citata comunicazione n. 11595 dell'8/7/2011.

2.2. Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis)

E' introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta

o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, individuati dalla disposizione in esame) superino i 90.000 euro lordi annui.

La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.

L'Istituto attuerà la citata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l'avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l'evidenziazione della voce relativa.

Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

3. Disposizioni aventi effetto a partire dal 2012

Il decreto legge n. 98/2011 e la relativa legge di conversione n. 111/2011 introducono ulteriori modificazioni in materia previdenziale che producono effetti a partire dall'anno 2012 che sono di seguito illustrate.

3.1. Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3).

Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.

E' previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall'importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l'aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.

Nulla è per il resto innovato.

3.2. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4).

E' modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010.

In particolare, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. In tal senso si intende modificato il paragrafo 2.5. della Circolare n. 18 emanata da questo Istituto in data 8 ottobre 2010.

Per un'immediata visualizzazione degli effetti derivanti dalla disposizione in esame nell'anno 2013, si riporta di seguito uno schema riepilogativo.

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA	REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA' (QUOTE)
2013	65 anni e 3 mesi	- 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione - 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3)

3.3. Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5).

Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

In tal caso la riduzione dell'aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.

3.4. Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies).

Chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. "finestra mobile", già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).

Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.

Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 59 della legge n. 449/1997.

I posticipi della decorrenza della pensione sopra indicati non si applicano inoltre, anche se maturano il requisito per il diritto a pensione con la massima anzianità contributiva a decorrere dal 2012, nei limiti di 5000 unità, ai seguenti lavoratori:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il monitoraggio sull'attuazione della presente deroga è demandato all'INPS.

Per agevolare la lettura delle nuove disposizioni si allegano le norme richiamate nel testo della presente nota operativa.


IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino